



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MAZZILLO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MORONI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1608/10 depositato il 25/02/2010
- avverso la sentenza n° 361/62/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG030401739 IVA+IRPEF+IRAP 2000

- sull' appello n° 3099/10 depositato il 13/04/2010
- avverso la sentenza n° 361/62/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG030401739 IVA+IRPEF+IRAP 2000

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1608/10 (riunificatd)

3088/10

UDIENZA DEL

05/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

188/10/11

PRONUNCIATA IL:

5/5/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/6/11

Il Segretario

Carriello

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della [REDACTED] con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione modello Unico 2001, relativa ai redditi prodotti nell'anno 2000.

L'Ufficio, al fine di determinare il reale reddito della società suindicata, aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1°, DPR 600/73, sulla base di alcuni dati contabili, che riteneva incongruenti.

Nel ricorso introduttivo, la società [REDACTED] eccepeva: 1) la violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000; 2) illegittimità della rettifica, in quanto non sussisterebbero i presupposti per un accertamento analitico-induttivo; 3) inidoneità delle presunzioni utilizzate, stante i motivi che giustificerebbero lo scostamento dai dati degli "studi di settore".

L'Ufficio regolarmente costituitosi, affermava la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso. *G. J.*

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 361/62/2008, accoglieva il ricorso, ritenendo valide le ragioni addotte dalla società a giustificazione dello scostamento dagli "studi di settore". E ciò in quanto, per l'anno 1999, l'azienda era stata completamente ristrutturata, con cambiamento di proprietà, nome e attività; per l'anno 2000, la gestione, che presentava caratteri di antieconomicità, aveva compensato dette carenze con attività immobiliari (acquisto di immobili, restauro e rivendita degli stessi) che avevano determinato plusvalenze da includere nei ricavi.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendone la riforma. L'Ufficio sostiene la legittimità della propria rettifica determinata da gravi anomalie e incongruenza, ancorché in presenza di scritture contabile formalmente irregolari.

Si costituisce in giudizio la srl [REDACTED] con atto di appello, che va considerato atto di controdeduzioni, stante l'esito del tutto favorevole al contribuente in primo grado.

All'udienza odierna è presente il rappresentante dell'Ufficio. Nessuno è comparso per il contribuente, regolarmente avvisato.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei fascicoli, nel senso che al fascicolo n. 1608/10 viene riunito il fascicolo n. 3099/10

Passando all'esame del merito, questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia fondato e vada, pertanto, accolto.

E, infatti, l'Ufficio, nella sua attività accertatrice aveva potuto rilevare notevoli incongruenze contabili, tra cui: costi per l'acquisto di merci utilizzate nell'anno e servizi per £. 505.489.000, a fronte di ricavi dichiarati per £. 360.533.000; n. 3 soli dipendenti per soli 37 giorni nel 2000, nessun dipendente nel 1998 e 1999, scostamento, per quanto riguardava i ricavi, dai dati indicati dagli studi di settore.

L'ufficio, nel caso specifico, ha potuto accertare maggiori ricavi per £. 296.602.000 e un reddito imponibile di £. 291.794.000, in luogo della dichiarata perdita di £. 4.808.000=.

Il Collegio, tenendo presenti i principi di diritto costantemente enunciati dalla Suprema Corte (Cass. nn. 6579/2008; 26388/2005), ai quali deve conformare la propria sentenza, osserva che l'accertamento dell'Ufficio deve ritenersi legittimo e fondatamente motivato, essendo irrilevante, nella fattispecie, l'esistenza di un regime di contabilità ordinaria e la mancanza di irregolarità nelle scritture contabili.

E, invero, il fatto che la contabilità dell'azienda sia risultata regolare non preclude all'Ufficio finanziario la rettifica induttiva dei ricavi, tenuto conto che non esiste alcuna presunzione di veridicità, completezza e esattezza della scritture contabili e della dichiarazione che ne è stata tratta.

Inoltre, in presenza di un esiguo reddito e, in questo caso, perdite dichiarate dal contribuente (esercente attività edile di costruzioni) è legittima la determinazione induttiva dei maggiori ricavi in base a una più elevata

percentuale di ricarico desunta dai dati relativi allo specifico settore merceologico.

Tanto premesso, nessuna critica o censura può essere mossa all'Ufficio fiscale, il cui operato è stato corretto e perfettamente in linea con le norme che regolano la materia, confermate dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la legittimità della rettifica analitico-induttiva non è subordinata necessariamente all'irregolare tenuta della contabilità, quando la stessa contabilità contrasta:

"con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità (come verificatosi nel caso in esame e messe in evidenza dalle percentuali suindicate), essendo, in tali casi, consentito all'Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché chiare precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente onere della prova a carico del contribuente (Cass., sentenze 417/2008 e 24532/2007)".

Allo stesso modo, la Suprema Corte riconosce la legittimità dell'accertamento induttivo, pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, quando si palesano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalla specifica attività oppure dagli studi di settore (Cass., sentenze 13952/2008 e 10277/2008).

Questo è dunque l'insegnamento della Cassazione, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Ma questa è anche la convinzione diretta e autonoma di questo Giudice, formatasi in base alla comune esperienza e alla notoria circostanza che, nel settore commerciale di cui si discute, la verità è totalmente diversa da quella rappresentata dal contribuente.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente operato l'accertamento sulla base anche degli studi di settore e su un'oggettiva constatazione di una situazione di antieconomicità dell'andamento dell'azienda, che, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza legittima la tassazione presuntiva, in mancanza di prova contraria dedotta dal contribuente, il quale, anche in questa fase del giudizio, si è limitato a generiche affermazioni peraltro non supportate in punto di fatto.

Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte contribuente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 10a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna il soccombente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 05 maggio 2011.

Il Relatore

(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE

(Luigi Mazzillo)

